

Avv. Gianfranco Todaro
Avv. Giovanni Spinelli

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA –

Ricorso

Per il **Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano** (C.F. 00900710724), con sede in Bari alla Via Padre Massimiliano Kolbe, 3, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sig. Vito Signorile (C.F. SGNVTI47D25A662P), nato a Bari il 25.4.1947, rappresentato e difeso – giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto e anche disgiuntamente – dagli avv.ti Gianfranco Todaro (C.F. TDRGFR71R28A662E) e Giovanni Spinelli (C.F. SPNGNN76C19A662G), del Foro di Bari ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei predetti difensori, di seguito indicato: todaro.gianfranco@avvocatibari.legalmail.it - spinelli.giovanni@avvocatibari.legalmail.it – Fax 0805216935

- *ricorrente* -

contro

il Ministero della Cultura (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

- *resistente* -

e nei confronti di

- DRACMA - Centro Sperimentale (P.IVA 02731070799), con sede in Vibo Valentia (CAP 89900), alla via Lacquari, Pal. Rizzato snc;
- Associazione Culturale Castalia (C.F. 96191250586), con sede in Via Francesco Redi, n. 1/A, CAP 00161 Roma;
- Accademia dei Filodrammatici (C.F. 03545770152), con sede in Milano (CAP 20121), alla Via Filodrammatici, n. 1.

- *controinteressati* -

per l’annullamento previa concessione di idonea misura cautelare

a. decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749 denominato **“DG-S|30/06/2025|DECRETO 749” (doc. 1)** adottato dal Direttore Generale del **“Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo”** presso il Ministero della Cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale

per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 12, comma 6, (Centri di Produzione teatrale di Capienza 200) – “Prime istanze triennali” disponendo, altresì, il “*transito ad altro settore*” ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024 e precisamente per il settore *ex art. 44* (Festival multidisciplinari) del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463;

b. dell'afferente **Verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025** denominato “**DG-S|30/06/2025|VERBALE 35**” (*doc. 2*) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata “**DG-S|30/06/2025|VERBALE 35 - Allegato Utente 1 (A01)**” (*doc. 3*), allegata al medesimo verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025 (a pag. 34 è presente la scheda del ricorrente);

c. decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066 denominato “**DG-S|18/07/2025|DECRETO 1066**” (*doc. 4*) adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la non ammissione al triennio 2025-2027 e al programma annuale 2025 della domanda di contributo presentata dal ricorrente in altro ambito e settore ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 463/2024;

d. dell'afferente **Verbale n. 2/2025 del 16.7.2025, denominato “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44”** (*doc. 5*) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “**DG-S|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)**” (*doc. 6*) allegata al verbale n. **2/2025** citato.

c. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 (doc. 7) recante “*Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (*infra* meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della

procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 – 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente.

- d.** di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027;
- e.** di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente.

e per la condanna

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Fatto

Una puntuale ricostruzione dell'intera vicenda si mostra necessaria al fine di dimostrare la radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati e, correlativamente, la fondatezza del presente ricorso.

1. Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano opera in Bari fin dal 1970, gestendo una compagnia di produzione e un teatro che ben può definirsi un punto di riferimento culturale per la Città di Bari e per l'intera Regione Puglia.
2. L'Abeliano ha ottenuto molteplici riconoscimenti dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, e per quasi quarant'anni ha ricevuto il costante sostegno del Ministero, che ne ha riconosciuto la rilevante attività artistica, mediante l'attribuzione di contributi.
3. Nel 2015, proprio su impulso del Comune di Bari e della Regione Puglia, ha operato per un quinquennio in collaborazione con il Teatro Kismet, costituendo il consorzio "Teatri di Bari" (in cui furono convogliati contributi e convenzioni delle due strutture), che – non a caso – ottenne il riconoscimento del MiC quale Teatro di Rilevante

Interesse Culturale.

4. Il Ministero della Cultura, con il D.M. 23.12.2024, n. 463, ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo a valere sul *Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*.

5. L'organismo ricorrente, in data 17.2.2025, presentava, per via telematica, la domanda di ammissione al contributo, per il triennio 2025-2027 e l'annualità 2025, per il settore “Centri di Produzione teatrale di Capienza 200” – “Prime istanze triennali”, di cui all'art. 12, comma 6 del citato D.M., utilizzando i modelli predisposti e resi disponibili online dall'Amministrazione (**doc. 8**).

6. L'art. 3, comma 7 del D.M. citato, precisa: “*Si definiscono “prime istanze triennali” le domande presentate da organismi che non sono stati beneficiari di contributi in tutti gli anni del triennio precedente. Gli organismi che sono stati già beneficiari di contributi triennali a valere sul triennio precedente possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di riferimento. Nel caso in cui gli organismi già beneficiari nel precedente triennio presentino domanda di contributo in un altro settore dell'Allegato 1 diverso da quello di provenienza, la stessa sarà valutata tra le “prime istanze triennali” del relativo settore (omissis).*

7. Il successivo art. 12, rubricato “Centri di Produzione teatrale”, dispone, per quanto qui di interesse: (omissis)

- comma 6: “*Sono definiti Centri di Produzione teatrale di Capienza 200, le istituzioni che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione teatrale classica, moderna e contemporanea, di teatro sociale e di innovazione e di teatro per l'infanzia e la gioventù, nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che gestiscano, direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, una o più sale munite delle prescritte autorizzazioni, di almeno duecento posti, di cui una con almeno cento posti, ubicata nel comune o nell'area metropolitana in cui gli stessi hanno sede legale ed operativa o nelle aree provinciali confinanti, della regione di appartenenza.*”.

- comma 7: “*Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, è concesso un contributo*

ai Centri di Produzione di cui al comma 6, che svolgano nell'anno:

- a) un minimo di millesettecento giornate lavorative retribuite;*
- b) un minimo di ottanta giornate recitative di produzione e ottanta di programmazione.*

Sono ammesse rappresentazioni di danza fino al venti per cento dell'attività ospitata e rappresentazioni di altri generi fino al dieci per cento dell'attività ospitata. In caso di attività svolta in più sale, in ciascuno spazio dovranno essere svolte almeno venti giornate recitative di programmazione. Almeno quaranta giornate recitative di programmazione devono essere riservate a soggetti diversi dal richiedente il contributo. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta fino al venti per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni e gli spettacoli che sono attestati da un contratto con l'organismo ospitante, o dalle relative distinte di incasso o da altra documentazione equipollente.

- comma 8: *i Centri di cui ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo devono altresì dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali. (omissis)*

8. L'art. 5 del D.M. 463/2024 disciplina il sistema di valutazione della domanda nonchè la modalità con cui viene determinato e assegnato il contributo.

I criteri per l'assegnazione del punteggio si basano su tre principali parametri:

1. **Qualità artistica:** viene valutata dalle Commissioni consultive competenti per materia, con l'assegnazione di un punteggio numerico. La valutazione si basa su indicatori (denominati *fenomeni*), riportati nell'Allegato B, e sui relativi punteggi massimi, stabiliti con decreto del Direttore Generale. La soglia minima per superare la valutazione è di 10 punti su 35.
2. **Qualità indicizzata:** attribuita automaticamente dall'Amministrazione, con un punteggio massimo di **30 punti**. I parametri e la formula di calcolo sono definiti nell'Allegato C.
3. **Dimensione delle attività:** Attribuita automaticamente dall'Amministrazione, con un punteggio massimo di **35 punti**. I parametri e la formula di calcolo sono definiti nell'Allegato D.

Il punteggio massimo totalizzabile è, quindi, di 100 punti.

9. Qualora un progetto non raggiunga la soglia minima di ammissibilità nella qualità artistica (10 punti), l’Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell’organismo richiedente o l’oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell’ambito delle attività considerate dal decreto. In tal caso, l’organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione, la domanda di contributo in relazione al settore individuato d’ “ufficio”.

10. Il 30.6.2025 veniva pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati, il decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749, denominato “DG-S|30/06/2025|DECRETO 749” (cfr. doc. 01), adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura, relativo all’ammissione al triennio 2025-2027 e all’annualità 2025 degli Organismi dell’ambito Teatro.

11. In tale Decreto all’art. 3 venivano indicate le istanze non ammesse, fra le quali figura quella del ricorrente, presentata per la misura *ex art. 12 comma 6*.

Al successivo art. 6, rubricato “*Transiti ad altro settore*”, venivano, inoltre, elencate le domande che non avevano raggiunto la soglia minima di ammissibilità qualitativa per il settore oggetto della richiesta di contributo e che venivano invitate a ripresentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024.

12. Deve rilevarsi che l’esame e la valutazione della qualità artistica dei progetti triennali 2025-2027 e dei relativi programmi annuali 2025, presentati ai sensi dell’art. 12, comma 6 del D.M. (tra cui vi era quella presentata dal ricorrente) è avvenuta, da parte della Commissione Consultiva per il Teatro, nei giorni 7-8 maggio 2025 (cfr. verbale n. 4/2025 e relativo allegato di cui a docc. 2 e 3). In tale verbale si dava atto che l’istanza del ricorrente veniva reputata inammissibile per insufficiente qualità

artistica, avendo conseguito il punteggio di 7,8 (inferiore, quindi, al minimo di 10 punti).

13. Nella scheda allegata al predetto verbale n. 4/2025, denominata “*DG-S|30/06/2025|VERBALE 35 - Allegato Utente 1 (A01)*” (cfr. doc. 3), è possibile visionare i punteggi che la Commissione consultiva ha attribuito ai “fenomeni”, ossia agli indicatori specifici della qualità artistica.

14. Il Ministero della Cultura, “Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Spettacolo - Servizio I”, con p.e.c. dell’1.7.2025 (**doc. 9**), indirizzata al ricorrente, comunicava: “*Con la presente si comunica che la Commissione consultiva per il teatro, nella seduta del 7-8 maggio 2025 ha valutato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 463/2024, il progetto triennale 2025-2027 con il programma annuale 2025, presentato da codesto organismo ai sensi dell’art. Art. 12 comma 6 Centri di produzione teatrale di Capienza 200 "Prime istanze triennali". In particolare, sulla base della valutazione svolta secondo i parametri di cui all’allegato B del medesimo D.M., il progetto triennale e la domanda di programma annuale non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti, come risulta dalla scheda della Qualità Artistica allegata al verbale n. 4/2025 e al D.D.G. 30 giugno 2025, n. 749, pubblicati sul sito della Direzione generale Spettacolo. Considerato che, ai sensi dell’art. 5 comma 3, del suddetto D.M., “Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora non venga raggiunta la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al precedente comma 2 per il settore oggetto della richiesta di contributo, l’Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell’organismo richiedente o l’oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell’ambito delle attività considerate dal presente decreto”, lo scrivente Ufficio, sentita la Commissione Consultiva per il teatro, invita codesto organismo a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del D.D.G. n.749 del 30 giugno 2025, la domanda per il settore dell’ambito Progetti multidisciplinari(Art. 44) Festival multidisciplinari.*

Una volta acquisita la nuova domanda e, a seguito della verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dell'Amministrazione, la medesima potrà essere sottoposta alla valutazione da parte della Commissione Consultiva competente per materia. Si fa presente che la mancata presentazione della domanda per il nuovo settore individuato d'ufficio determinerà il rigetto definitivo della domanda inizialmente presentata”;

15. Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, a seguito dell'invito di cui innanzi, presentava domanda per il settore “*Festival Multidisciplinari*” di cui all'art. 44 del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463 in data 9.7.2025 (**doc. 10**). Pare opportuno precisare che l'organismo odierno ricorrente aveva già beneficiato, nel triennio precedente, del contributo concesso per il settore “Festival Multidisciplinari”.

16. In data 18.7.2025 veniva pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo, con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati, il Decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066 denominato “*DG-S|18/07/2025|DECRETO 1066*” (*cfr. doc. 4*) adottato dal Direttore Generale del “*Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo*” presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la non ammissione al triennio 2025-2027 e al programma annuale 2025 della domanda di contributo presentata dal ricorrente in altro ambito e settore ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 463/2024.

17. La Commissione Consultiva per i progetti Multidisciplinari, nella riunione del 16.7.2025 (*cfr. verbale n. 2/2025 – doc. 5*), avviava la discussione collegiale in ordine alla valutazione delle istanze per l'anno 2025, transitate da altro settore, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, tra le quali vi era quella presentata dal ricorrente per il settore *ex art. 44 - festival multidisciplinari*. Nel relativo verbale di seduta si legge: “*La Commissione ha preliminarmente ed individualmente preso visione dei progetti triennali 2025/2027 presentati dai soggetti istanti dei settori in esame nella seduta odierna e dei relativi programmi annuali 2025, sia dagli elenchi trasmessi dall'Amministrazione sia mediante accesso alla piattaforma Fusonline, ove sono riportati i vari dati di ciascuna istanza, tra cui il valore dimensionale e il*

sottoinsieme; prosegue quindi i lavori, in sede collegiale, attribuendo a ciascun progetto artistico triennale e programma annuale 2025 degli organismi sotto elencati il seguente punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punti ottenuti sulla base dei fenomeni di cui all'Allegato B al Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2024, rep. n. 463, e dei relativi punteggi massimi, stabiliti con Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 27 gennaio 2025, rep. n. 19 (omissis) Sulla base delle suddette valutazioni, la Commissione attribuisce all'unanimità i punteggi totali di qualità artistica, declinati per singolo fenomeno in maniera dettagliata nella tabella allegata al presente verbale (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante (ci si riferisce alla scheda denominata “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)” (cfr. doc. 06). Conclude dichiarando: “il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano di Bari non ha raggiunto il punteggio minimo di 10 punti di qualità artistica richiesto per l'ammissione.”.

Gli atti adottati e le presupposte valutazioni delle commissioni sono illegittime per i seguenti motivi.

Diritto

1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della L. 241/90). Difetto assoluto di motivazione.

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 12 della L. 241/90, principi in materia di predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici nonché di espressione delle relative valutazioni).

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 24 e 97 Cost., principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione).

Eccesso di potere per errata valutazione e difetto dei presupposti.

Illogicità manifesta.

Il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2024, n. 463, stabilisce i **criteri e le modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi statali per lo spettacolo dal vivo**, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV).

La *ratio* è quella di ridefinire il sistema di finanziamento per il triennio 2025-2027 e

per l'annualità 2025, con l'obiettivo di sostenere il settore artistico e culturale in Italia. I criteri per l'assegnazione del punteggio sono disciplinati dall'art. 5 del citato D.M. e si fondono su tre principali parametri:

4. **Qualità artistica:** valutata dalle Commissioni consultive competenti per materia, con un punteggio massimo di 35 punti. La valutazione si basa su indicatori riportati nell'Allegato B e relativi punteggi massimi stabiliti con decreto del Direttore Generale. La soglia minima per superare la valutazione è di 10 punti su 35.
5. **Qualità indicizzata:** attribuita automaticamente dall'Amministrazione, con un punteggio massimo di 30 punti. I parametri e la formula di calcolo sono definiti nell'Allegato C.
6. **Dimensione delle attività:** Attribuita automaticamente dall'Amministrazione, con un punteggio massimo di 35 punti. I parametri e la formula di calcolo sono definiti nell'Allegato D.

Il punteggio totale massimo ottenibile è, quindi, di 100 punti.

Per quanto qui rileva, la valutazione della “Qualità Artistica” è un elemento fondamentale del sistema di attribuzione dei punteggi e viene condotta dalle Commissioni Consultive competenti per materia. Dopo una verifica amministrativa iniziale da parte del Ministero, dette Commissioni, specializzate per ambito artistico (teatro, musica, danza, circo, multidisciplinare), assumono un ruolo centrale nella valutazione dei progetti ammissibili.

Le Commissioni esprimono la loro valutazione attraverso un punteggio numerico, basato su una serie di “fenomeni” dettagliati nell'Allegato B. I punteggi massimi attribuibili a questi fenomeni artistici sono stabiliti tramite un decreto triennale del Direttore Generale, emesso in consultazione con le Commissioni pertinenti.

L'Allegato B fornisce un quadro per la valutazione della “qualità artistica”, organizzando i criteri per “Asse”, “Obiettivo Strategico”, “Obiettivo Operativo” e “Fenomeno”.

Per essere ammissibile al finanziamento, un progetto deve ottenere un punteggio

minimo di 10 punti su 35 nella “Qualità Artistica”.

Nell’ipotesi in cui un non venga raggiunta la soglia minima di ammissibilità qualitativa per il settore oggetto della richiesta di contributo – in virtù di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del D.M. 463/2024 – l’Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell’organismo richiedente o l’oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell’ambito delle attività considerate dal predetto decreto.

In tal caso, l’organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione, la domanda di contributo in relazione al settore individuato d’ufficio.

Nella fattispecie in esame, come già detto nella narrativa in fatto, il ricorrente presentava domanda per il settore di cui all’art. 12, comma 6, (Centri di Produzione teatrale di Capienza 200) – “Prime istanze triennali”.

La “qualità artistica” del progetto, dallo stesso presentato, è stata valutata, dalla Commissione Consultiva per il teatro, utilizzando gli indicatori di cui alla tabella, di seguito riportata, presente a pag. 3 dell’Allegato B.

Tabella 3. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione teatrale, articolo 12

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica. Qualità professionale del personale artistico impiegato e/o degli artisti e delle formazioni ospitate, anche con riferimento a figure autoriali con un’età inferiore a 40 anni e giovani artisti con un’età inferiore a 35 anni e alle esperienze maturate nell’ambito delle residenze artistiche di cui all’articolo 47.
		Qualificare l’offerta produttiva	Qualità artistica del progetto di produzione anche con riferimento a figure autoriali con un’età inferiore a 40 anni e giovani artisti con un’età inferiore a 35 anni.
		Qualificare l’offerta di ospitalità	Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati.
	Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Qualificare le strategie di comunicazione, marketing e innovazione	Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e sviluppo dei pubblici esistenti e potenziali, mediante progetti specifici sul territorio nazionale, anche di accessibilità. Azioni e strategie di comunicazione dinamiche anche tramite i siti istituzionali, i social media e le nuove tecnologie digitali.
	Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione della programmazione della creatività emergente, anche attraverso l’ospitalità di compagnie e formazioni autonome.
SOGLIETTO	Valorizzare la capacità gestionale dei soggetti	Valorizzare la capacità gestionale	Continuità e affidabilità gestionale.
	Sostenere la capacità di operare, anche tramite reti aperte, a sostegno della cultura italiana anche all'estero	Progetti nazionali, europei ed internazionali	Sviluppo di azioni con soggetti del sistema culturale nazionale e/o partecipazione a progetti europei e/o internazionali nonché a reti aperte ufficialmente riconosciute dalle istituzioni competenti per valorizzare, promuovere e diffondere l’identità e la pluralità culturale nazionale.

L’istanza presentata dal “Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano”, tuttavia, non è stata ammessa poiché la Commissione consultiva competente ha valutato la “qualità artistica” attribuendo il punteggio di 7,80 su 35 [*cfr.* art. 3 del DDG n. 749/2025 (*cfr.* doc. 1) con espresso richiamo delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione consultiva per il Teatro contenute nel verbale n. 4 del 7-8 maggio 2025 (*cfr.* doc. 2) e relativo allegato (*cfr.* doc. 3)].

Ad ogni buon conto, sebbene la domanda presentata dal ricorrente non abbia raggiunto la soglia minima di ammissibilità qualitativa per il settore oggetto della richiesta di contributo, veniva consentito il “**transito ad altro settore**”, ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.M. 463/2025 e specificamente per il settore “Festival Multidisciplinari” di cui all’art. 44 del medesimo D.M.

Sta di fatto che anche detta domanda non veniva ammessa in quanto otteneva, nella valutazione della “qualità artistica”, il punteggio di 8,9 su 35, anche in questo caso, inferiore alla soglia minima di ammissibilità di 10 punti [*cfr.* decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066 (doc. 4), Verbale n. 2/2025 del 16.7.2025 (doc. 5) e scheda denominata “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)” (doc. 6)].

In entrambi i casi, non è dato comprendere il percorso logico che ha condotto ad una valutazione “insufficiente” del requisito della qualità artistica.

Ed invero, con il presente motivo si censura la totale assenza di motivazione nella valutazione espressa in forma numerica dalla Commissione consultiva per il criterio relativo alla qualità artistica.

L’art. 5 del D.M. 463/2024 dispone: “*A seguito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, intervengono le Commissioni consultive competenti per materia che valutano la qualità artistica dei progetti ammissibili. La valutazione della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui all’Allegato B ...*”.

Il meccanismo di valutazione per l’attribuzione del punteggio relativo alla qualità artistica è, tuttavia, carente poichè la *lex specialis*, regolante la procedura, nel predisporre la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le

modalità di attribuzione del punteggio ha completamente pretermesso di indicare specifici criteri motivazionali. In altre parole, la griglia di valutazione **è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali senza alcuna specificazione del range tra voto minimo e voto massimo.**

La valutazione dei c.d. “fenomeni” (indicati nella tabella n. 3, innanzi indicata), da parte delle Commissioni consultive è stata espressa attraverso un punteggio numerico. Tale modalità, tuttavia, in assenza di sub-criteri dettagliati, **doveva necessariamente essere integrata da una idonea motivazione così da rendere intelligibile il percorso valutativo adottato, senza che questo sfociasse in una valutazione apodittica ed arbitraria.**

Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto.

Non vi è una motivazione che dia conto di come siano state operate le valutazioni: dall'esame dei verbali della commissione, infatti, si evincono solo i punteggi attribuiti nelle schede allegate ai verbali (*cfr.* docc. n. 2, 3, 5 e 6).

Sarebbe risultata necessaria una pur minima motivazione sulle preferenze accordate che, invece, è stata completamente omessa.

La Commissione avrebbe dovuto (in ogni caso) esplicitare, anche verbalizzando, le ragioni delle preferenze accordate.

La verbalizzazione, infatti, ha lo scopo, tra l'altro, di consentire il controllo sul corretto svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate.

Il provvedimento adottato dalla Commissione ha natura discrezionale e la mancata verbalizzazione non consente di valutare la procedura seguita dalla Commissione stessa; non vi è, infatti, la descrizione dello svolgimento del procedimento collegiale nei suoi punti essenziali e ciò non consente di percepire l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le istanze, non risultando motivati i punteggi assegnati (**T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 10.8.2020, n. 9125**).

Al contrario, la mera lettura dei verbali impugnati dimostra che la Commissione si è limitata a redigere delle schede di valutazione della “qualità artistica” con

l'indicazione di un voto numerico per ciascun “fenomeno”, senza che fosse indicata da alcuna parte la preferenza di ciascun Commissario e senza che fosse specificato il percorso logico-discrezionale seguito nell'attribuzione del punteggio stesso.

Ne deriva che i verbali (e le relative schede di valutazione) **non sono affatto intelligibili e, in quanto tali, impediscono di comprendere l'iter logico giuridico seguito dalla Commissione medesima.**

Si fa rilevare che nel verbale n. 4 del 7-8 maggio 2025 (cfr. doc. n. 2) viene laconicamente dichiarato: *“Il punteggio conseguito dalle istanze, presentate ai sensi dell'art. 12 comma 6 - Centri di produzione teatrale di capienza 200 “Prime istanze triennali” del D.M. dagli organismi di seguito elencati, non raggiunge la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. Le istanze seguenti sono, pertanto, respinte per carenza di qualità artistica ...”*.

Segue l'elenco degli organismi non ammessi, con la sola indicazione del punteggio conseguito.

Da tale verbale non è possibile evincere *“come e perché”* tali punteggi siano stati attribuiti con riferimento agli specifici criteri e parametri di valutazione prescritti dal bando.

Il meccanismo di valutazione utilizzato dalle Commissioni risulta carente.

I giudizi finali sono stati espressi, infatti, senza fare alcun riferimento ai criteri in parola e senza nemmeno riportare un cenno di motivazione che consenta di comprendere sotto quale profilo ed in che misura i progetti in concorso siano stati ritenuti più o meno meritevoli di sostegno finanziario.

Nel caso di specie è stata utilizzata la tecnica della c.d. “griglia di valutazione” in cui, com’è noto, viene attribuito un punteggio per ciascuno degli elementi oggetto di esame.

Il voto numerico, in questi casi, costituisce una modalità di espressione dei giudizi valutativi corretta e idonea a soddisfare l’onere motivazionale posto a capo dell’organo giudicante, **solo ove siano rispettate precise condizioni** necessarie ad assicurare l’attendibilità e la validità della motivazione.

Deve essere garantita, infatti, una sufficiente pre-determinazione dei criteri di valutazione e dei relativi “pesi”, specificazione di eventuali sotto-criteri e sotto-pesi, individuazione degli indicatori, precisazione delle scale o intervalli di valutazione, delle modalità di espressione dei giudizi.

La Giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la predeterminazione dei criteri di valutazione è regola generale che mira a garantire l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva e rappresenta una condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico. (tra le tante, **Cons. Stato, n. 7115/2018**).

Siffatte carenze viziano in modo irrimediabile la valutazione della Commissione e rendono, di conseguenza, illegittimo il decreto n. 749 DG-S 30/06/2025 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo (*cfr.* doc. 1) con cui ha approvato, in relazione ai progetti artistici triennali (2025-2027) e ai programmi annuali 2025, le determinazioni assunte dalla Commissione e sulla base del quale è risultato non ammesso il ricorrente.

I giudizi valutativi in contestazione risultano, pertanto, affetti da “carenza di motivazione” dato che, per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, “*il punteggio numerico soddisfa l’onere motivazionale incombente sulla Commissione solo nel caso in cui siano già stati adeguatamente predefiniti criteri e parametri di valutazione, indicatori, pesi e scale, e i punteggi espressi siano riconducibili a ciascuno degli “aspetti rilevanti” ai fini dell'espressione del giudizio già così analiticamente “predeterminati”*” (**TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020; n. 5331/2019; n. 8854/2011**).

In altri termini, il mero punteggio numerico è ammissibile solamente con criteri e parametri di valutazione predefiniti adeguatamente, con elementi utili che enucleano la “griglia di valutazione” adottata. Diversamente, la stessa risulterà incompleta e non permetterà di ripercorrere l’iter valutativo delle Commissioni (*cfr.* **Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 25.3.2022, n. 2180**).

Nel caso di specie, inoltre, il punteggio è stato attribuito sulla base di **criteri**

qualitativi assai generici, ragione per cui “*le condizioni necessarie affinché il punteggio numerico integri una sufficiente motivazione della valutazione delle offerte non possono ritenersi sussistenti*” (cfr. sullo specifico punto, **TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113**).

Si vuole, in ultimo, evidenziare un aspetto della vicenda che mostra la totale assenza di logicità nella valutazione operata dalle commissioni consultive.

Come già detto, la “Qualità artistica”, rappresenta un elemento fondamentale del sistema di attribuzione dei punteggi soprattutto ove si consideri che condizione indispensabile per l’accesso al contributo è proprio il superamento della “soglia di sbarramento” di 10 punti nella Qualità artistica.

La valutazione della “Qualità Artistica”, lo si rimarca, è guidata da criteri (i c.d. fenomeni, di cui alla tabella innanzi riportata), che includono, in estrema sintesi: la qualità della direzione artistica, l’impiego di giovani talenti, l’innovazione progettuale e la capacità di coinvolgimento del pubblico.

Orbene, la “qualità della direzione artistica” è un criterio pervasivo in quasi tutti i settori (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, multidisciplinari). Detto criterio riveste un’importanza fondamentale poichè definisce la visione artistica e la leadership dell’organizzazione e ciò indipendentemente dall’ambito e/o dal settore in esame.

L’illogicità della valutazione operata dalle Commissioni consultive, con specifico riferimento alla posizione del Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, è apprezzabile proprio in ordine alla valutazione espressa per la “qualità della direzione artistica”.

Orbene, il Sig. Vito Signorile è attore, regista e fondatore del Gruppo Abeliano, di cui è **direttore artistico da oltre cinquant’anni**.

La sua carriera artistica e professionale è contraddistinta da un’intensa attività di attore e regista, ricercatore di canti e racconti della tradizione popolare, cantante, sceneggiatore radiotelevisivo.

Una figura di alto profilo e poliedrica che incarna con passione il ruolo di custode delle

tradizioni e pioniere del teatro pugliese.

Dalla fondazione del Gruppo Abeliano, di cui è l'illuminato direttore artistico, il sig. Signorile ha dedicato la sua vita all'arte in ogni sua forma: attore carismatico diretto da maestri come Olmi e Rubini; regista di settanta spettacoli di prosa; ricercatore che ha salvato dall'oblio canti, fiabe e racconti della tradizione popolare pugliese. Con la sua penna e la sua voce ha dato vita a sceneggiati radiofonici RAI.

Attraverso il Teatro Abeliano, evoluto fino alla sua splendida forma attuale, Signorile non ha solo creato uno spazio scenico, ma un vero e proprio faro culturale, ideando rassegne storiche come "Actor" che hanno portato l'eccellenza teatrale italiana nel cuore della Puglia. Docente, promotore di convegni nazionali e instancabile organizzatore, Vito Signorile è molto più di un artista. Ben può definirsi un catalizzatore di cultura, che ha saputo fondere l'antico patrimonio popolare con l'innovazione scenica, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico non solo del Sud Italia.

Sebbene la valutazione e la consequenziale attribuzione del voto numerico rientri nella discrezionalità dei componenti della Commissione, non risulta, tuttavia, possibile, comprendere il percorso logico seguito nell'attribuzione di un voto insufficiente alla "qualità della direzione artistica" del ricorrente alla luce del curriculum e dell'esperienza nel campo del teatro e più in generale dello spettacolo del proprio direttore artistico.

L'assenza di una sufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione e dei relativi "pesi", l'omessa specificazione di eventuali sotto-criteri e sotto-pesi, l'omessa precisazione delle scale o degli intervalli di valutazione e delle modalità di espressione dei giudizi, rende, come di tutta evidenza, assolutamente non intelligibile il percorso valutativo adottato che, di conseguenza, sfocia in una valutazione apodittica ed arbitraria e, in quanto tale, radicalmente illegittima.

Le argomentazioni svolte con il presente motivo devono ritenersi valide anche con riferimento alla domanda presentata dal ricorrente a seguito del "**transito ad altro**

settore”, concesso dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.M. 463/2025 e, precisamente, per il settore “Festival Multidisciplinari” di cui all’art. 44 del medesimo D.M..

Con il presente ricorso **si impugna espressamente anche il D.M. n. 463/2024**, ove lo stesso possa essere interpretato nel senso della mera sufficienza del voto numerico, in assenza di idonea predeterminazione dei criteri e sub-criteri di valutazione (mancando i quali riprende vigore l’onere di motivazione che deve accompagnare il voto numerico).

Con riferimento al settore “Festival Multidisciplinari” deve rilevarsi, come già innanzi accennato, che l’odierno ricorrente, nel triennio precedente, aveva beneficiato del contributo concesso per tale settore.

Risulta assai singolare come le valutazioni espresse in relazione alla qualità artistica abbiano subito un deterioramento da un anno all’altro.

La circostanza assume un carattere ancor più peculiare ove si consideri che il ricorrente ha:

- acquisito una maggiore esperienza nello specifico settore che ha permesso di aumentare, di conseguenza, la specializzazione tecnica;
- affinato le competenze tecniche acquisendo una maggiore capacità operativa e specializzazione nel settore;
- ulteriormente potenziato il proprio curriculum.

In sostanza, a fronte di un evidente salto di qualità del Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, la Commissione ha risposto con una flessione irrazionale nel giudizio.

Nel triennio 2022-2024, infatti, l’organismo odierno ricorrente, nel medesimo settore “Festival Multidisciplinari”, aveva ampiamente superato la soglia di sbarramento conseguendo il punteggio di 13,5 nella Qualità Artistica, praticamente il doppio rispetto al punteggio conseguito nel presente triennio (*cfr. docc. 11 e 12*).

Questo solleva seri interrogativi sulla coerenza dei criteri e sulla correttezza del processo di valutazione stesso, soprattutto ove si consideri che la “griglia di

valutazione” utilizzata nel precedente triennio era pressoché sovrapponibile a quella adoperata nel caso di specie.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l.241/1990 - motivazione omessa/carente e insufficiente.

Inesistenza/nullità dei verbali n. 4/2025 e n. 2/2025.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Difetto, insufficiente e sviata istruttoria.

Sviamento di potere – illogicità

Violazione art. 97 Cost.

Manifesta irragionevolezza.

L'illegittimità degli atti impugnati può essere apprezzata anche sotto ulteriore profilo.

Nel verbale n. 4 del 7/8 maggio 2025, si legge testualmente: “*La COMMISSIONE prosegue con l'esame e valutazione della qualità artistica dei progetti triennali 2025-2027 e dei relativi programmi annuali 2025 ammissibili, presentati ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.M. per il settore Centri di produzione teatrale di capienza 200 “prime istanze triennali”. Dopo un approfondito confronto ed ampia disamina, la Commissione esprime all'unanimità le proprie valutazioni sulle domande presentate, mediante attribuzione dei punteggi al progetto artistico triennale con il programma annuale 2025 e compilazione delle schede di qualità artistica di cui al Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 27 gennaio 2025, rep. n. 19, allegate al presente verbale e di cui sono parte integrante.*

Dalla lettura del predetto verbale si evince che nel corso delle sedute per l'esame delle domande presentate (tra le quali vi era quella dell'odierna ricorrente), la Commissione ha espresso le proprie valutazioni all'unanimità e “*dopo un approfondito confronto e ampia disamina*”.

Sta di fatto che di tale confronto fra i componenti della Commissione non vi è alcuna traccia.

La mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione e delle relative sedute

costituisce – anche autonomamente – un grave vizio del procedimento. che qui espressamente si eccepisce.

Sullo specifico punto il **Consiglio di Stato, Sez. II**, con la **Sentenza n. 3544/2020**, ha enucleato i seguenti principi:

- a)** la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, **in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime**;
- b)** il verbale può definirsi atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione;
- c)** la verbalizzazione ha l'obiettivo di assicurare e dare conto della certezza.

Il verbale, in sostanza, ha la funzione di attestare il compimento dei fatti svoltisi in modo tale che sia sempre verificabile la regolarità dell'*iter* di formazione della volontà collegiale e di consentire il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e le singole opinioni espresse.

La particolare questione è stato oggetto di un recente arresto di Codesto Ecc.mo TAR che, in ordine al valore della verbalizzazione, chiarisce: *“la carenza di verbalizzazione delle operazioni di una Commissione valutatrice costituisce un grave vizio che comporta l’inesistenza/nullità della seduta finale in cui vengono “trascritte” le scelte assunte aliunde: non si tratta di mero “formalismo”, bensì di “forme” prescritte a pena di nullità/inesistenza come “requisito essenziale” per la formazione della volontà dell’organo collegiale e della stessa esistenza dell’atto da questa adottato* (TAR di Roma, Sez. quater, sentenza n. 9902/2020).

La citata pronuncia precisa significativamente: *“tali principi sono stati peraltro ribaditi anche di recente con specifico riferimento ai procedimenti per l’erogazione di benefici economici (e non) a sostegno al settore cinematografico (Cons. Stato, Sez. Prima, parere n. 948 del 25/05/2020 su affare n. 614/2019 ricorso straordinario, in un*

caso in cui la Commissione competente a pronunciarsi sulla spettanza del contributo finanziario per progetti filmici “si è riunita più volte in assoluta autonomia per valutare le istanze” e delle relative sedute “non è stato redatto alcun verbale”; il Supremo Consesso ha ritenuto illegittimo l’operato della PA e meritevoli di annullamento i provvedimenti impugnati ribadendo che “Ai fini della esternazione e della produzione degli effetti, la volontà collegiale assunta con la deliberazione deve essere tradotta per iscritto. La verbalizzazione ha, tra l’altro, lo scopo di consentire il controllo sul corretto svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate. Il provvedimento adottato dalla Commissione ha natura discrezionale e la mancata verbalizzazione non consente di valutare la procedura seguita dalla Commissione stessa”; cfr., sull’informalità dell’attività nelle procedure di erogazione di contributi a sale cinematografiche in assenza di qualunque verbalizzazione, TAR Lazio, II quater, n. 3637/2020)”.

Nel caso di specie, quindi, la mancata verbalizzazione delle operazioni svolte (che hanno condotto all’attribuzione del voto numerico), vizia irrimediabile la complessiva valutazione della Commissione e rendono consequenzialmente illegittimo il decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749 (denominato “DG-S|30/06/2025|DECRETO 749” – *cfr.* doc. 1).

2.1 – Le argomentazioni di cui innanzi valgono anche per la procedura di valutazione della domanda “transitata”, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.M. 463/2024, nel settore di cui all’art. 44 – “Festival Multidisciplinari”.

Ed invero, nel verbale n. 2/2025 del 16.7.2025 (*cfr.* doc. 5), la Commissione Consultiva per i progetti Multidisciplinari si riuniva per la valutazione di due domande, tra le quali vi era quella del ricorrente presentata, come già detto, nel settore *ex art.* 44 cit.

In tale verbale si legge: “*La Commissione ha preliminarmente ed individualmente preso visione dei progetti triennali 2025/2027 presentati dai soggetti istanti dei settori in esame nella seduta odierna e dei relativi programmi annuali 2025 (omissis) prosegue quindi i lavori, in sede collegiale, attribuendo a ciascun progetto artistico triennale e programma annuale 2025 degli organismi sotto elencati il seguente*

punteggio complessivo. (omissis) Sulla base delle suddette valutazioni, la Commissione attribuisce all'unanimità i punteggi totali di qualità artistica, declinati per singolo fenomeno in maniera dettagliata nella tabella allegata al presente verbale (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.”.

Orbene, anche in questo caso, l'assenza di una verbalizzazione dei citati “lavori in sede collegiale”, non consente di verificare la regolarità dell'*iter* di formazione della volontà collegiale, precludendo, di conseguenza, il controllo delle attività svolte dalla Commissione (con lesione, altresì, anche del diritto alle tutele giurisdizionali).

Tale carenza non consente, come di tutta evidenza, di conoscere le ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire il punteggio, per la qualità artistica, di 8,9 al “Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano”, non sufficiente all’ammissione, poichè inferiore al punteggio minimo di 10 punti.

Ciò configura, a ben veder, il vizio denunciato con il presente motivo.

Per quanto dedotto,

si chiede

che l'Ecc.mo TAR adito, previa concessione di idonea misura cautelare, voglia accogliere il ricorso e annullare gli atti gravati, con ogni conseguente statuizione di legge, anche con riferimento alle spese e competenze di giudizio.

Istanza cautelare

I motivi dedotti evidenziano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

I provvedimenti gravati escludono il ricorrente dal contributo in questione.

Il grave danno irreparabile, che si verificherebbe nelle more del giudizio, deriva, altresì, dalla lesione dei principi in tema di diritto alla concorrenza. Gli organismi che ottengono subito il vantaggio economico possono trarre profitto immediato dall’investimento, ottenendo benefici e una reputazione (*recte*, fama) che non possono, chiaramente, essere risarciti economicamente.

La misura cautelare è l'unica in grado di tutelare efficacemente l'interesse, fatto valere

dal ricorrente, a conseguire un contributo cui ha sicuramente diritto, come si confida di aver dimostrato.

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della presente istanza.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia disporre l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle domande presentate dai soggetti ammessi al contributo, odierni controinteressati.

La presente controversia ha valore indeterminabile. Il C.U. è dovuto nella misura ordinaria di € 650,00.

Bari, 26 settembre 2025

Avv. Gianfranco Todaro

Avv. Giovanni Spinelli